COMUNE DI PISA

ORIGINALE

Deliberazione in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal

.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **.25/04/2018**

Comunicata a:

DD-03
SERFOGLI
SASSETTI
GRUPPI CONSILIARI
ORGANO DI REVISIONE
URP

.....

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del 25/04/2018

Presiede Il Presidente Del Consiglio DEL TORTO RANIERI

E' PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

Sono inoltre presenti gli Assessori CHIOFALO MARIA LUISA SERFOGLI ANDREA

Assiste il Segretario Generale MARZIA VENTURI

Scrutatori: Consiglieri DELL'OMODARME JURI BUSCEMI RICCARDO PISANI NICOLA

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E CONTESTUALE VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO.

Il Presidente Del Consiglio
DEL TORTO RANIERI

Il Segretario Generale
MARZIA VENTURI

Consiglieri in carica:

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
ANTONI VALERIA	P	MANCINI VIRGINIA	A
AULETTA FRANCESCO	A	MANNINI GIANFRANCO	A
BASTA VLADIMIRO	P	MARIOTTI RITA	P
BEDINI FILIPPO	P	MAZZIOTTI ALESSANDRA	P
BONGIOVANNI PATRIZIA	P	NERINI MAURIZIO	P
BRONZINI MIRELLA	A	NICCOLINI EMILIANO	A
BUSCEMI RICCARDO	P	PIEROTTI FRANCESCO	P
CIONCOLINI LISA	P	PISANI NICOLA	P
DE NEGRI FERDINANDO	P	RICCI MARCO	A
DE NERI MARIACHIARA	P	SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA	P
DEL CORSO FRANCESCA	P	VENTURA GIUSEPPE	P
DEL TORTO RANIERI	P	ZUCCARO ELISABETTA	P
DELL'OMODARME JURI	P		
DI STEFANO ODORICO	P		
FICHI VERONICA	P		
FILIPPESCHI MARCO	P		
GALLO SANDRO	A		
GARZELLA GIOVANNI	P		
GHEZZANI SIMONETTA	A		
LANDUCCI STEFANO	A		
LATROFA RAFFAELE	P		

COMUNE DI PISA ORIGINALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione C.C. n. 51 del 21.12.2017, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con deliberazione C.C. n. 58 del 21.12.2017,esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- con deliberazione G.C. n. 33 del 06.03.2018,esecutiva, è stato approvato il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2017, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. 118/2011, e la contestuale variazione del bilancio di previsione 2018-2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;
- con deliberazione G.C. n. 60 del 16.04.2018,esecutiva, è stata approvata una variazione di cassa al Bilancio di Previsione 2018-2020, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione C.C. n. 15 del 12.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017;

RICORDATO che il risultato di amministrazione 2017 ammonta a complessivi € 92.112.174,97 di cui € 68.209.061,65 di fondi accantonati, € 8.044.271,78 di fondi vincolati, € 3.626.451,13 di fondi destinati agli investimenti ed € 12.232.390,41 di fondi disponibili;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il Bilancio di Previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio;

RILEVATO che il comma 8 del citato art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'Ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 che, integrando la disciplina in materia di controllo sugli equilibri finanziari, specifica che detto controllo *"è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione"* ed inoltre che il controllo *"implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni";*

RICHIAMATO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui:
"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.";

VISTI gli artt. 14 e 20-bis del vigente Regolamento di Contabilità, che disciplinano, rispettivamente, la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio nonché il controllo sugli equilibri finanziari;

CONSIDERATO che:

- il Comune ha rispettato le disposizioni in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica vigenti per l'anno 2017, come da certificazione trasmessa tramite l'apposito portale web al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Prot. n. 25939 del 19.03.2018 (acquisita dal Ministero il 19.03.2018 al n. 39703);
- non risultano proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio che non possano trovare copertura mediante gli appositi stanziamenti di bilancio o mediante gli accantonamenti previsti in bilancio al Programma 20.03;
- non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017 presenta un avanzo di amministrazione dal quale, tenuto conto dei fondi accantonati, dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti, residuano fondi disponibili per € 12.232.390,41;
- l'andamento della gestione finanziaria dell'esercizio 2018 non evidenzia il costituirsi di una situazione di squilibrio, ferma restando la necessità di apportare al Bilancio di Previsione le variazioni di assestamento cui al presente atto;
- con la presente variazione è effettuata la verifica generale delle voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, non è ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 né all'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione e non si trova in carenza di liquidità rispetto ai pagamenti cui deve fare fronte, presentando un fondo iniziale di cassa, al 01.01.2018, di € 62.340.280,03;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, non ha effettuato e non intende effettuare accensione di mutui, presiti o aperture di credito, e sta, altresì, provvedendo al regolare ammortamento dei mutui e prestiti precedentemente contratti;
- pur non essendo ancora stati approvati i Bilanci dell'esercizio 2017 delle società partecipate, non si ha notizia di risultati di gestione che possano comportare effetti tali da pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio del Comune;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i contributi non fiscalizzati da federalismo fiscale municipale ed i contributi spettanti per fattispecie specifiche di legge,

nonché le componenti del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018 le quali presentano le seguenti risultanze:

- FSC assegnato al Comune: € 11.123.527,94;
- quota del gettito IMU da trattenere per alimentare il fondo nazionale: € 7.176.219,07;

RICHIAMATO l'art. 6 (*"Contabilizzazione IMU"*) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui: *"Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. […]";*

VISTO l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, che reca la disciplina relativa alla composizione e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e, in particolare, il comma 2, secondo cui i fondi liberi dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente possono essere utilizzati, con variazione di bilancio, per le finalità e con le priorità indicate dal comma medesimo;

DATO ATTO che, con la presente variazione, l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 viene applicato al bilancio di previsione 2018 per complessivi € 8.073.863,84 come segue:

- € 23.548,00 di fondi accantonati per indennità di fine mandato del sindaco, applicati alla parte corrente per la relativa finalità;
- € 331.663,00 di fondi accantonati per compensi avvocati interni ex art. 9 del D.L. 90/2014 (anni 2014-2017), applicati alla parte corrente per la relativa finalità;
- € 61.468,21 di avanzo vincolato da risparmi di lavoro straordinario, destinato alla parte corrente del bilancio per il finanziamento del salario accessorio ex art. 15, comma 1, lett. m), del CCNL 01.04.1999;
- € 34.657,00 di avanzo vincolato da risparmi di risorse stabili, destinato alla parte corrente del bilancio per il finanziamento del salario accessorio ex art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999;
- € 76.023,12 di avanzo vincolato da contributo regionale per interventi diritto allo studio a.s. 2017-2018, destinato alla parte corrente del bilancio nel rispetto del relativo vincolo;
- € 15.841,95 di avanzo vincolato da contributo dell'Azienda USL Toscana nord-ovest ex Legge 123/2005 (malati di celiachia), destinato alla parte corrente nel rispetto del relativo vincolo;
- € 915.999,61 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. C), e comma 5-bis, del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo di legge;
- € 960.000,00 di avanzo vincolato ISCOP, destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo (Delibera del C.C. n. 73/2013 e s.m.i.);
- € 28.144,17 di avanzo vincolato per mutui e prestiti ex art. 202, comma 2, D.Lgs. 267/2000, destinato al finanziamento degli investimenti;
- € 141.410,11 di avanzo vincolato da proventi per permessi a costruire, destinato alla parte in c/capitale per le destinazioni di cui all'art. 1, comma 460, della Legge 232/2016;
- € 85.000,00 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. B), del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo di legge;
- € 3.007.654,67 di fondi destinati agli investimenti, applicati al bilancio per il finanziamento di investimenti;
- € 2.392.454,00 di fondi disponibili, destinati al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente (stanziate *una tantum* nel solo esercizio 2018);

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011, come in ultimo modificato dall'art. 1, comma 882, della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018):

- *"[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti [...]";*
- *"[...] per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità [...] nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.";*
- *"non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.";*

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di Previsione 2018-2020 prevede gli stanziamenti del "Fondo crediti di dubbia e difficile esazione" (FCDDE) per la parte corrente e per la parte in c/capitale;
- detti stanziamenti, negli importi assestati, risultano adeguati in relazione ai criteri di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
- parimenti adeguato risulta il FCDDE accantonato nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2017 dato che, anche nel corso dell'esercizio corrente, non sono emersi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

VISTA nel dettaglio la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2018-2020, riepilogata nei prospetti **allegati "A", "B" e "C",** parti integranti e sostanziali del presente atto, riportanti, rispettivamente, le variazioni relative a ciascun esercizio del triennio;

RITENUTO di condividere la suddetta proposta di variazione, presentata dalla Giunta sulla base di una valutazione delle esigenze politico-amministrative e delle priorità di intervento;

VALUTATO opportuno, sulla base delle disposizioni recate dalla Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018), delle risultanze del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2017, della determinazione da parte del Ministero dell'Interno dei contributi e trasferimenti statali spettanti all'Ente e del Fondo di solidarietà comunale, nonché tenendo conto delle esigenze sopravvenute, approvare l'assestamento di bilancio del corrente esercizio dando contestualmente atto della permanenza degli equilibri generali ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quinquies e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il prospetto **allegato "D",** parte integrante e sostanziale del presente atto, che descrive la composizione degli equilibri interni di bilancio a seguito dell'assestamento generale;

DATO ATTO che la presente variazione è coerente con il Documento unico di programmazione 2018-2020, come modificato mediante approvazione di precedente deliberazione consiliare (proposta Id. 1576067);

VISTI, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- la Legge 243/2012 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"), con particolare riferimento al Capo IV;

- l'art. 1, commi da 463 a 484, della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) che disciplinano le modalità secondo cui gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della Legge 243/2012;

- la Circolare n. 5 del 20 febbraio 2018 della Ragioneria Generale dello Stato, concernente le regole di finanzia pubblica per il triennio 2018-2020 per gli enti territoriali;

VISTO il prospetto contenente la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, **allegato "E"**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che:
- la presente deliberazione viene assunta anche con funzione di controllo sugli equilibri finanziari, ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, in sede di salvaguardia degli equilibri e di assestamento di bilancio;
- a seguito della presente variazione sussistono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;
- a seguito della presente variazione risultano rispettati, in termini previsionali, i saldi di finanza pubblica fra le entrate e le spese finali di cui al comma 463 e ss. dell'art. 1 della Legge 232/2016;

VISTI:
- la Relazione Tecnica (**Allegato "F");**

- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende (**Allegato1**);

- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000(**Allegato 2)** ;

- l'estratto del verbale della seduta del 16 Aprile 2018 della 4° Commissione Consiliare Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione che si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale (**Allegato 3);**

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e le successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 20.12.2005,esecutiva, ed in ultimo modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 11.05.2017,esecutiva;

A maggioranza dei presenti, con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 24
Favorevoli	n. 18
Contrari	n. 6 (Antoni, Bedini, Buscemi, Latrofa, Nerini, Zuccaro)

DELIBERA

1. Di approvare la variazione di assestamento del Bilancio di Previsione 2018-2020 di cui ai prospetti **allegati "A", "B" e "C"** parti integranti e sostanziali del presente atto.

2. Di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quinquies e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

3. Di comunicare la presente deliberazione al Tesoriere Comunale per quanto di competenza.

Indi, **Il Consiglio Comunale**

A maggioranza dei votanti, con voti resi nelle forme di legge, debitamente controllati dagli scrutatori essendosi verificato il seguente risultato:

Presenti	n. 24
Favorevoli	n. 18
Contrari	n. 5 (Antoni, Bedini, Latrofa, Nerini, Zuccaro)
Astenuti	n. 1 (Buscemi)

DELIBERA altresì

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.